



COMUNE DI COMO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED
AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE
GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E
PRIVATI**

Approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione 11.4.91, n. 76

Modificato con deliberazione consiliare 13.3.2017
n. 18 (abrogati articoli 15, 16 e 17)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto	pag.	1
Art. 2 Competenza, destinatari, durata e criteri		1
Art. 3 Competenza delle Circoscrizioni		1

CAPO II

BENEFICI CONCESSI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 4 Destinatari e criteri	pag.	2
Art. 5 Benefici per manifestazioni organizzate da persone, enti ed associazioni		2
Art. 6 Contributi ad associazioni sportive		3
Art. 7 Concessione gratuita dei beni comunali		3
Art. 8 Contributi ad enti ed associazioni assistenziali		3
Art. 9 Contributi ad Enti ed Associazioni religiosi		4

CAPO III

BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

Art. 10 Destinatari	pag.	4
Art. 11 Contributi finanziari ai Consigli di Circolo		4
Art. 12 Contributi finanziari ai Consigli di Istituto		5
Art. 13 Contributi finanziari alle scuole materne ed elementari non statali		5
Art. 14 Contributi finanziari per alunni disabili		6

CAPO IV

BENEFICI ASSISTENZIALI

Art. 15 Interventi a favore dei soggetti in stato di bisogno	pag.	6
Art. 16 Interventi per ricovero di soggetti in condizione di bisogno		10
Art. 17 Partecipazione alle spese da parte dei parenti obbligati agli alimenti		10
Art. 18 Contabilità contributi erogati ad enti ed associazioni non pubblici		11
Art. 19 Controllo degli atti adottati		11
Art. 20 Norma transitoria		11

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 (OGGETTO)

Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.

ART. 2 (COMPETENZA, DESTINATARI, DURATA E CRITERI)

- 2.1** I destinatari dei benefici previsti dall'art. 1 sono prescelti dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti in materia tributaria e tariffaria, nonché nel rispetto delle norme vigenti per l'uso dei beni pubblici, fra i soggetti residenti o aventi la sede legale ed operativa nel Comune di Como, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 L.R. 7.1.1986, n. 1.
- 2.2** I benefici stessi possono essere concessi anche a soggetti diversi da quelli previsti dal primo comma purchè l'attività svolta risulti di particolare interesse per la popolazione residente e/o per la promozione dell'immagine della Città.
- 2.3** I benefici a carattere continuativo possono avere durata non superiore ad un anno.
L'eventuale reiterazione deve essere autorizzata con provvedimento formale.

ART. 3 (COMPETENZA DELLE CIRCOSCRIZIONI)

- 3.1** Le Circoscrizioni sono soggette alle norme di cui al presente Regolamento.
- 3.2** I benefici di cui all'art. 1, rappresentati da contributi finanziari, possono essere deliberati anche dalle Circoscrizioni nei limiti delle competenze fissate dal relativo Regolamento e comunque entro l'ambito degli stanziamenti nel bilancio comunale.

CAPO II

BENEFICI CONCESSI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

ART. 4 (DESTINATARI E CRITERI)

- 4.1** La concessione dei benefici ad enti ed associazioni può essere di natura ordinaria e straordinaria.
- 4.2** I benefici ordinari possono essere concessi per l'attività istituzionale quale risulta dallo statuto, dal bilancio preventivo annuale o dal programma annuale deliberato dagli organi competenti, che gli interessati devono presentare al Comune, unitamente all'atto costitutivo o altri atti idonei a dimostrare la natura giuridica e gli scopi, entro il 30 giugno.
- 4.3** Nel bilancio e nel programma devono essere evidenziati, in particolare, eventuali contributi provenienti da altre fonti.
- 4.4** I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati a fronte di rendiconto delle attività svolte, nel quale devono essere evidenziati anche i contributi previsti dal comma precedente, che comporteranno la rideterminazione del contributo comunale nel caso i contributi stessi non fossero stati previsti nel bilancio o nel programma.
- 4.5** I benefici straordinari possono essere concessi anche a persone a sostegno di singole iniziative tese alla realizzazione di progetti coincidenti con le finalità perseguite dal Comune o interessanti le finalità stesse.

ART. 5 (BENEFICI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI)

- 5.1** Possono essere concessi contributi (sussidi, sovvenzioni, ausili finanziari ed attribuzioni di benefici economici) ad enti, associazioni e persone, le cui finalità rispondano ai principi sanciti dalla Costituzione e dai patti internazionali sottoscritti dal Governo Italiano.
- I beneficiari devono avere sede nel territorio del Comune e/o ivi operare con iniziative senza scopo di lucro, a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, storica, religiosa, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Città di Como e dell'economia locale, nonché con iniziative tendenti a valorizzare gli ideali della Resistenza e ad esaltare i valori della pace e dell'unità europea, coerentemente col ruolo della nostra Città "messaggera di pace".
- 5.2** Le domande di erogazione dei contributi devono contenere la dettagliata descrizione della manifestazione e degli scopi perseguiti ed essere presentate almeno 60 giorni prima della data di effettuazione, corredate dal preventivo analitico.
- 5.3** In caso di più richieste, le medesime vengono graduate tenendo conto della rilevanza delle iniziative e della loro potenziale capacità di valorizzare e

divulgare ogni espressione culturale, artistica, turistica, sportiva e sociale in armonia con i programmi già predisposti dall'Amministrazione Comunale.

- 5.4** Il contributo può essere concesso nella misura massima del 50% del costo della manifestazione, risultante dal relativo rendiconto, tenuto conto anche delle entrate.

ART. 6 (CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE)

- 6.1** Alle società sportive a carattere dilettantistico, operanti nel settore giovanile sul territorio comunale, possono essere erogati contributi per il perseguimento dei propri scopi istituzionali .
- 6.2** La ripartizione dei fondi disponibili è effettuata al termine della stagione sportiva, sulla scorta di apposita domanda pervenuta entro il 30 giugno di ciascun anno con le modalità previste dal precedente articolo 4.
- 6.3** I contributi sono erogati tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) numero complessivo degli atleti praticanti;
 - b) numero degli atleti appartenenti al settore "giovanissimi";
 - c) numero delle specialità sportive praticate;
 - d) numero delle gare e delle attività di allenamento svolte e documentate.
- 6.4** Le attività rivolte al recupero e/o reinserimento sociale degli handicappati sono considerate di carattere prioritario.
- 6.5** Le società che usufruiscono in via esclusiva di impianti sportivi comunali in regime di concessione o ad altro titolo sono escluse dall'assegnazione di contributi relativamente alle attività svolte negli impianti stessi.

ART. 7 (CONCESSIONE GRATUITA DEI BENI COMUNALI)

- 7.1** I beni comunali (strutture, spazi e beni mobili) possono essere concessi in uso gratuito, salva disponibilità, per l'organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni e delle iniziative indicate nell'art. 5.
- 7.2** La gratuità può comprendere anche l'onere per spese di gestione degli spazi e delle strutture (energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizia) nonché per la manodopera necessaria per l'utilizzo di beni mobili.
- 7.3** In caso di più richieste, le stesse vengono graduate secondo quanto indicato nell'art. 5, 3° comma.

ART. 8 (CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI)

- 8.1** Agli enti pubblici e privati, alle associazioni - anche di volontariato - e comunque ai soggetti previsti dal D.P.R. 9.10.'90, n. 309, dalla L.R. 7.1.186, n. 1 le dal P.S.A., in conformità alle rispettive normative, operanti sul territorio comunale, possono essere erogati contributi per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
- 8.2** La ripartizione dei fondi disponibili è effettuata con provvedimenti della

Giunta Comunale, su istanza degli interessati, sulla base di quanto previsto dal precedente art. 4 e dall'ultimo comma del presente articolo.

- 8.3 I contributi sono erogati tenuto conto della categoria i soggetti destinatari dell'attività del richiedente (anziani, minori, handicappati, indigenti, tossicodipendenti, carcerati, extracomunitari, ecc.) e della tipologia degli interventi effettuati nei confronti dei soggetti di cui sopra (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento, ecc.).
- 8.4 L'erogazione di contributi ordinari per gli asili nido non comunali è subordinata al convenzionamento della gestione con criteri analoghi a quelli previsti per le scuole materne non statali di cui al successivo art. 13.

ART. 9 (CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSI)

- 9.1 Possono essere erogati contributi per favorire l'espressione di ogni manifestazione religiosa nell'ambito del territorio comunale;
- 9.2 L'erogazione dei contributi è finalizzata a promuovere la costruzione e la conservazione di luoghi aperti al culto ed annesse strutture anche di carattere socioeducativo e di aggregazione giovanile;
- 9.3 I contributi stessi sono erogati tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) rilevanza delle iniziative intraprese dagli organismi religiosi;
 - b) entità degli oneri finanziari necessari per la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, e loro accessori e pertinenze.

CAPO III

BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

ART. 10 (DESTINATARI)

Nel settore scolastico possono essere erogati contributi ordinari e straordinari ai Consigli di Circolo, ai Consigli d'Istituto delle scuole medie inferiori e superiori, statali e non statali, alle scuole materne ed elementari non statali, alle famiglie di alunni disabili frequentanti la scuola materna, la scuola dell'obbligo, i corsi professionali, la scuola media superiore ed i corsi universitari.

ART. 11 (CONTRIBUTI FINANZIARI AI CONSIGLI DI CIRCOLO)

- 11.1 I contributi ai Consigli di Circolo, previsti dalla normativa statale, possono essere erogati con una quota fissa, uguale per tutti, ad integrazione dei fondi ministeriali per il funzionamento degli organi collegiali e delle Direzioni Didattiche, oltre ad una quota rapportata al numero delle classi di scuola

elementare funzionanti in ciascun Circolo, con un minimo per plesso, finalizzati all'acquisto di sussidi didattici.

- 11.2** Ai medesimi Consigli di Circolo possono essere erogati contributi per l'acquisto di materiali didattici alternativi ai libri di testo delle scuole elementari a' sensi dell'art. 5 Legge 4.8.1977, n. 517 e degli artt. 2 e 3 D.P.R. 31.5.1974, n. 419.
- L'importo non può essere superiore al prezzo complessivo dei libri stessi.
- 11.3** La gestione dei contributi previsti dal presente articolo compete ai Consigli di Circolo con debito di rendiconto finale entro il termine dell'anno scolastico di riferimento.

ART. 12 (CONTRIBUTI FINANZIARI AI CONSIGLI D'ISTITUTO)

- 12.1** I contributi ai Consigli d'Istituto delle scuole medie inferiori, statali e non statali, possono essere erogati per l'assegnazione di buoni-libro agli studenti residenti nel Comune di Como con reddito annuo familiare pro-capite non superiore a £. 5.500.000.= (imponibile ai fini fiscali), accertato dai Consigli stessi, che sarà aggiornato annualmente in rapporto alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.
- 12.2** L'importo dei buoni non può essere superiore al costo complessivo dei libri di testo previsti per la classe di appartenenza del beneficiario, che dovrà dimostrare di averli effettivamente acquistati e di esserne in possesso per l'intera durata dell'anno scolastico.
- 12.3** Ai medesimi Consigli d'Istituto possono essere erogati contributi anche per l'acquisto di materiali didattici di uso collettivo, d'importo rapportato agli alunni frequentanti, esclusi i non residenti nel Comune di Como, oltre ad una quota fissa per ciascuna scuola o relativa sezione staccata.
- 12.4** La gestione dei contributi previsti dal presente articolo compete ai Consigli d'Istituto nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi, con debito di rendiconto finale entro il termine dell'anno scolastico di riferimento.

ART.13 (CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI NON STATALI)

- 13.1** Alle scuole materne non statali di enti ed associazioni senza fini di lucro possono essere erogati contributi ordinari per ciascuna sezione convenzionata con i criteri previsti dalla convenzione-tipo approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione 19.12.'78, n. 304.
- 13.2** Alle medesime scuole possono essere erogati contributi straordinari in relazione a particolari situazioni gestionali o ad esigenze straordinarie concernenti gli edifici e/o le attrezzature, a fronte di giustificata e documentata richiesta, con debito di rendiconto finale entro il termine dell'anno scolastico di riferimento.
- 13.3** Alle scuole elementari non statali di enti ed associazioni senza fini di lucro

possono essere erogati contributi ordinari per ciascuna classe convenzionata con criteri analoghi. a quelli previsti dalla convenzione-tipo citata al precedente comma 1.

- 13.4** Alle medesime scuole possono essere erogati contributi straordinari in relazione a particolari situazioni gestionali o ad esigenze straordinarie concernenti gli edifici e/o le attrezzature, a fronte di giustificata e documentata richiesta con debito di rendiconto finale entro il termine dell'anno scolastico di riferimento.

ART. 14 (CONTRIBUTI FINANZIARI PER ALUNNI DISABILI)

- 14.1** I contributi previsti dall'art. 1 per gli alunni disabili possono essere erogati alle rispettive famiglie o alle scuole di appartenenza in conformità ai principi contenuti nell'"Intesa" sottoscritta il 25.2.1977 con il Provveditore agli Studi, la U.S.S.L. n. 11 e l'Associazione "La Nostra Famiglia" ai sensi della C.M. P.I. 22.9.'83, n. 258.
- 14.2** L'importo del contributo è rapportato alle effettive esigenze risultanti dalla documentazione sanitaria con riferimento alle ore di assistenza necessarie, ai sussidi didattici ed alle attrezzature ritenuti indispensabili per la frequenza dei corsi.
- 14.3** Per il personale di assistenza devono provvedere direttamente i beneficiari, che rispondono giuridicamente di tutti gli oneri, compresi quelli assicurativi e previdenziali, previa autorizzazione della competente autorità scolastica, con obbligo di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità anche verso terzi.
- 14.4** Per i sussidi didattici e le attrezzature può provvedere direttamente il Comune.
- 14.5** Per l'erogazione del contributo non si tiene conto del reddito della famiglia interessata con priorità per le situazioni economicamente più deboli.
- 14.6** I beneficiari dei contributi sono tenuti a consegnare apposito rendiconto finale entro il termine dell'anno scolastico.

CAPO IV

BENEFICI ASSISTENZIALI

ART. 15 (INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO)

- 15.1** **Destinatari dell'intervento.**
Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti e/o dimoranti anche temporaneamente nel Comune.

15.2 Tipologia e modalità dell'intervento.

Intervento ordinario.

L'intervento ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato la integrazione del reddito percepito qualora questo non raggiunga la soglia del cosiddetto "minimo vitale", stabilito in misura pari alla pensione sociale. L'intervento è altresì possibile per situazioni reddituali che non superino la soglia massima quantificata in misura uguale al reddito stabilito per il riconoscimento della "condizione di indigenza" dalla Legge 25.1.1990, n. 8, pari all'importo doppio della pensione sociale.

Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire i propri redditi con la diligenza del buon padre di famiglia, l'intervento assistenziale può consistere nel:

- pagamento d'ufficio per conto dell'interessato di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, ENEL, ecc.), di spese per l'acquisto di generi alimentari, del canone di affitto, ecc.);
- l'esonero totale o parziale dal pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione di servizi .

15.3 Criteri per la determinazione del reddito.

Il calcolo delle soglie "minima" e "massima" del reddito del nucleo familiare assistibile è determinato col seguente metodo scalare:

Capo famiglia	importo mensile determinato in misura pari alla pensione sociale;
2° membro	importo mensile pari all'80% di quello del capo famiglia;
3° membro	importo mensile pari al 50% di quello del capo famiglia;
4° membro	importo mensile pari al 25% di quello del capo famiglia;
5° membro e success.	importo mensile pari all'assegno del nucleo familiare o agli assegni familiari.

Tale importo va determinato al netto di:

- eventuale canone di affitto nella misura massima di £. 80.000. = mensili;
- spese condominiali, solo se debitamente documentate e nella misura massima di £. 300.000.= annue.

Gli importi di cui sopra saranno aggiornati annualmente in rapporto alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita;

- spese documentate per la copertura di servizi o bisogni particolari non totalmente usufruibili presso strutture pubbliche (in presenza di soggetti portatori di handicaps o di stati di malattia).

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo da erogare, va calcolato non soltanto il reddito effettivo del singolo o del nucleo familiare, ma anche l'eventuale agevolazione concessa sulle tariffe per l'utilizzo dei servizi sociali (asili nido, mensa comunale, assistenza domiciliare, ecc.).

15.4 Procedimento per l'ammissione al contributo di assistenza economica.
a) l'apertura dell'istruttoria avviene su domanda diretta dell'interessato ovvero su domanda indiretta redatta a cura dei servizi sociali territoriali, Consigli di Circostrizione gruppi di volontariato, ecc.

- b) la documentazione richiesta è di tipo anagrafico:
- stato di famiglia da acquisire d'ufficio o tramite autocertificazione e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;
- di tipo economico:
- buste paga o certificati di pensione o cedolino per le pensioni ENPAS e rendite INAIL;
 - per chi è tenuto a redigerla copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;
 - ricevuta d'affitto;
 - certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro.

Per interventi particolari oltre alla suddetta documentazione, è richiesta:

- documentazione delle spese da effettuarsi o effettuate;
- cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;
- prescrizioni mediche per particolari necessità che non siano coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

Ogni utente, inoltre, dovrà presentare dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti.

15.5 Istruttoria

Per ogni richiesta l'Amministrazione del Comune avvierà l'istruttoria che consisterà in:

- esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente anche mediante visita domiciliare;
- accertamento indiretto ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e/o le risultanze dell'accertamento diretto e la condizione sociale che induttivamente si rileva;
- accertamento circa le condizioni socio-economiche degli eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti;
- relazione del servizio sociale competente con progetto circa il tipo di intervento o contributo, contenente le indicazioni sulla situazione personale e familiare e sulle possibilità di coinvolgimento dei parenti obbligati del soggetto richiedente, necessarie per le determinazioni del Comune;
- l'Ufficio potrà procedere, ove lo ritenesse necessario, all'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli uffici finanziari; nonché all'accertamento dei redditi mobiliari ed immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli uffici competenti.

15.6 Motivi di esclusione

- Superamento della soglia massima stabilita dal primo comma del

- precedente articolo 15.3;
- Proprietà di beni immobili (salvo in caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso);
 - esistenza di persone tenute agli alimenti (articolo 433 del C.C. modificato dall'art.168 della Legge n. 151/75) e che di fatto vi provvedano.

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seg. del C.C. ed in grado di provvedervi, esclude dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario. In tal caso il responsabile del servizio ha l'obbligo di convocare tali persone e di informarle dei rispettivi obblighi di legge.

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare le procedure previste dalla Legge per il tramite del Settore Legale.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati.

15.7 Comunicazioni verifiche e controlli.

- a) Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.
- b) Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il servizio comunale competente effettua verifiche periodiche (che, nel caso di contributi concessi a tempo indeterminato, verranno effettuati almeno una volta all'anno) al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

15.8 Intervento straordinario.

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi :

- necessità di carattere eccezionale e anche di natura sanitaria laddove non coperte dal servizio sanitario nazionale.
- sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza;
- copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di intervento in sostituzione del contributo economico.

ART. 16 (INTERVENTI PER RICOVERO DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO)

16.1 Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di soggetti in condizione di bisogno mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero in case di riposo, convitti, istituti e comunità.

16.2 **Aventi diritto.**

Hanno diritto a fruire dell'intervento del Comune:

- a) i soggetti in stato di bisogno, in particolare anziani, handicappati e minori il cui reddito familiare accertato non consente il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero;
- b) i minori oggetto di provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni;
- c) le famiglie affidatarie di minori.

16.3 **Motivi di esclusione.**

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistano soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra.

16.4 **Tipologia e modalità dell'intervento.**

L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero in casa di riposo, convitti, istituti e comunità.

Il pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento.

L'intervento del Comune assume carattere continuativo e fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'Ente di ricovero al Comune.

La Giunta Comunale determina caso per caso l'entità dell'intervento a carico del Comune in relazione:

- all'ammontare della retta di ricovero;
- alle disponibilità finanziarie del richiedente;
- alla necessità di assicurare al ricoverato per le sue minute spese una disponibilità economica mensile.

La misura della disponibilità economica mensile viene determinata per tutti i casi di ricovero, con apposita deliberazione preliminare della Giunta Comunale.

Detto importo è annualmente aggiornabile.

ART. 17 (PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI PARENTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI)

La partecipazione alle spese da parte dei parenti obbligati agli alimenti è determinata in base a parametri di riferimento stabiliti con apposita delibera della Giunta Comunale.

ART. 18 (CONTABILITA' CONTRIBUTI EROGATI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI NON PUBBLICI)

Gli enti e le associazioni non pubblici, beneficiari di contributi gestionali e strutturali, debbono trasmettere al Comune il bilancio relativo all'anno in cui sono stati concessi i contributi.

ART. 19 (CONTROLLO DEGLI ATTI ADOTTATI)

Tutti i provvedimenti deliberati dalla Giunta Comunale in merito all'erogazione dei contributi previsti dal presente Regolamento sono trasmessi ai Capi Gruppo consiliari entro 30 giorni dalla loro adozione.

ART. 20 (NORMA TRANSITORIA)

Per la concessione dei benefici riferiti all'anno 1990 ed al periodo antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta Comunale può prescindere dall'osservanza dei termini e delle modalità, fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti dagli artt. 2 e seguenti.